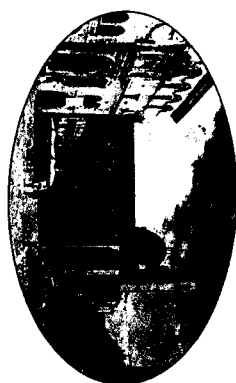


*Ordine degli Avvocati
di Ascoli Piceno*



**PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE
DI ASCOLI PICENO
PER LA TRATTAZIONE DELLE CAUSE
DI LAVORO E DI PREVIDENZA**

Tra il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno Dr. Carlo Tatozzi unitamente ai Magistrati del Lavoro Dr. Emilio Pucci e Dr. Piergiorgio Palestini ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno Avv. Francesco Marozzi è stato sottoscritto in data 21/12/2010 il seguente protocollo per la gestione delle udienze di Lavoro presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Consiglio dell'Ordine cura la presente pubblicazione allo scopo di diffonderne la conoscenza tra tutti gli interessati, costituendo il Protocollo un prezioso strumento di miglioramento del lavoro per tutti gli addetti e per la stessa utenza.

INDICE

Art. 1	- Indicazione dell'oggetto della controversia
Art. 2	- Fissazione udienza di discussione ed adempimenti del personale di cancelleria
Art. 3	- Costituzione
Art. 4	- Puntualità
Artt. 5,6,7,8 e 9	- Attività volte ad evitare disagi
Art. 10	- Tempi di trattazione dei processi
Art. 11	- Rinvii in pendenza di trattativa
Art. 12 e 13	- Intestazione del verbale e redazione dei verbali di udienza
Art. 14	- Oralità del processo e conoscenza delle cause da trattarsi in udienza
Art. 15	- Personale comparizione delle parti
Art. 16	- Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale
Art. 17	- Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio
Art. 18	- L'udienza di previdenza
Art. 19	- Tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 20	- Sentenza ex art. 281 sexies
Art. 21	- Comunicazione tra le parti e tra queste ed il giudice
Art. 22	- Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio
Art. 23	- Comunicazione al giudice di primo grado delle sentenze d'appello
Art. 24	- Comunicazione del Protocollo al difensore non appartenente al Foro di Ascoli Piceno
Art. 25	- Riunioni periodiche

**PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
PER LA TRATTAZIONE DELLE CAUSE
DI LAVORO E DI PREVIDENZA**

Art. 1

Indicazione dell'oggetto della causa

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo, i difensori presteranno attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione e in generale nella esatta compilazione dell'atto da depositare nonchè le cause che presentano identità di questione di fatto e di diritto in vista della loro possibile riunione ai sensi dell'art. 151 att. c.p.c..
2. Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato dall'Ufficio in ogni fase del procedimento.

Art. 2

Fissazione Udiienza di discussione

1. I difensori si impegnano a segnalare, preferibilmente attraverso l'apposizione di una nota nel fascicolo processuale, documentate ragioni di speciale urgenza, tali da comportare, nonostante il carico dell'Ufficio, la fissazione anticipata della data della prima udienza. Nonchè il contestuale deposito o la pendenza di procedimenti connessi.
2. A cura della cancelleria verrà data formale comunicazione del deposito del decreto di fissazione udienza alla parte costituita.

Art. 3

Costituzione

1. In caso di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.

2. I difensori si impegnano a fornire alla cancelleria copia informatica degli atti su supporto digitale (CD) al momento del deposito degli stessi.

Art.4

Puntualità

1. Sia il giudice sia i difensori potranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti. In tal caso il giudice si impegna a comunicare ai difensori delle cause immediatamente successive la durata dell'eventuale slittamento ovvero a concordare l'eventuale differimento della trattazione della causa.
2. In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 3, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario e di data.
3. In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di continuacia della parte assente prima del decorso di un ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.
4. Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso, e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa, al termine dell'udienza.

Attività volte ad evitare disagi

Art.5

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese

dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati produrrà un giudizio copia del provvedimento di ammissione, nonché ogni altro elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

Art.6

1. Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o di ingiunzione al CTU) ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Art.7

1. I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.):
 - 1) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
 - 2) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
 - 3) le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.
2. Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivo, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario.
3. Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

Art.8

1. In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore, oltre a curare gli adempimenti di cui al successivo art. 19.2, ne depositerà copia per

tutti i difensori costituiti in giudizio.

2. Nei casi di cui sopra, ogni difensore potrà trasmettere ai difensori di controparte ulteriore copia degli atti e documenti anche via fax o via e-mail.

Art. 9

1. I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

I rinvii

Art. 10

Tempi di trattazione dei processi

1. Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Art. 11

Rinvii in pendenza di trattative

1. Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c.
2. In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.-

Art. 12

Intestazione

1. Sarà cura delle parti e del giudice verificare che nell'intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari

per identificare la causa.

Art. 13

Redazione dei verbali di udienza

1. Il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.
La verbalizzazione deve essere sintetica, e deve contenere tutte le istanze delle parti ad esclusione di mere difese.
2. In particolare in prima udienza l'attore-ricorrente potrà effettuare contestazioni sintetiche di fatti e dedurre fatti nuovi, dedurre nuove prove, e svolgere eccezioni processuali e di merito, in replica alle difese del resistente.
3. Non sono ammesse memorie non autorizzate o note da allegare al verbale.
4. In casi di particolare complessità il giudice su richiesta di una o più parti valuterà l'opportunità di concedere un termine per il deposito di memorie.

Oralità del processo

Art. 14

Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

1. I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.
2. La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore, vieppiù nei casi in cui all'udienza precedente vi sia stato un interpelllo specifico da parte del giudice.

Art. 15

Personale comparizione delle parti

1. I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire

personalmente le parti alla prima udienza di cui all'art. 420 c.p.c. al fine di consentire l'esperimento del libero interrogatorio in contraddittorio sui fatti di causa e il tentativo di conciliazione, attesa la funzione nevralgica rivestita da tali atti nell'ambito del processo.

I difensori e il giudice presteranno particolare cura ed attenzione alla fase conciliativa, articolando se del caso una proposta transattiva.

Sui mezzi di prova

Art.16

Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale

1. I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. L'eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo per capitolo su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.

2. I difensori cureranno che le deduzioni probatorie siano circostanziate e specifiche, evitando, in particolare, che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che", specie ove la stessa contenga al suo interno la formulazione di valutazioni oltre che di fatti.

3. I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. Nella citazione i difensori avranno cura, tra l'altro, di indicare l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste, il piano ed il numero della stanza del giudice incaricato per l'assunzione della prova nonché di menzionare specificamente tutti gli altri elementi di cui all'art. 103 delle disposizioni di attuazione al c.p.c..

5. I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.

6. Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

7. Il giudice, qualora abbia provveduto all'atto dell'ammissione della prova per testi alla riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, si impegna a rivalutare all'esito della prova stessa, avuto riguardo alle acquisizioni processuali, e comunque prima della fissazione dell'udienza di discussione finale, ovvero nell'ambito di questa l'opportunità di un'eventuale revoca del provvedimento di riduzione, specie se investito di specifica richiesta della parte.

Art.17

Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio

1. Ove richieda l'ammissione del c.t.u., il difensore potrà formulare una proposta di questo. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie difensive ovvero in udienza, formularanno proposte di modifica e/o integrazione del questo proposto dal richiedente la c.t.u..

2. Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia iscritto all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Ascoli Piceno; in caso negativo, fermo quanto previsto dall'art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi del codice fiscale del consulente, ai fini dell'inserimento dei dati stessi nella tabella c.t.u. del sistema informatico.

3. Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice: provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salvo in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi; specificherà che il c.t.u. non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. ovvero ex art. 2711 c.c.; autorizzerà se del caso, il consulente alla assunzione di informazioni di contenuto esclusivamente tecnico, nel contraddittorio delle parti e stendendo il relativo verbale;

disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in allegato ad e-mail il testo della relazione;

la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto dell'opportunità di rotazione negli incarichi e dell'eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare specializzazione o non espressamente indicate negli albi.

Art.18 **Udienza di Previdenza**

1. Il giudice si impegna a valutare, specie a seguito di specifica richiesta in conformità a quanto disposto dall'art. 1, l'esistenza delle ragioni d'urgenza segnalate dalla parte ricorrente ai fini della fissazione della prima udienza. Si impegna altresì ad utilizzare la prima fascia oraria dell'udienza per le ingiunzioni ai consulenti tecnici e di riservare invece la fascia oraria ricompresa tra le ore 11 e le ore 13 all'audizione delle parti e dei testi all'uso citati ad ora fissa.
2. Il difensore della parte ricorrente si impegna ad indicare nel corpo del ricorso, ove possibile, gli estremi identificativi della pratica amministrativa assegnati dall'ente previdenziale.
3. I difensori della parte ricorrente, nelle cause aventi ad oggetto il riconoscimento di provvidenze in favore degli invalidi civili, si impegnano a depositare in cancelleria, entro dieci giorni prima dell'udienza di discussione, la copia notificata del ricorso introduttivo alla controparte al fine di consentire un controllo preventivo sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed un ordinato svolgimento dell'udienza.
4. I difensori, considerata la notevole entità degli adempimenti e delle controversie che di norma caratterizzano lo svolgimento dell'udienza di previdenza, si impegnano a segnalare al giudice l'avvenuta verbalizzazione.

Fascicoli di parte e d'ufficio

Art.19 **Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti**

1. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e

documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.

2. In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificatamente gli estremi identificativi di ciascun documento.
3. I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare, in accordo con le cancellerie, che di ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
4. Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno numerati progressivamente mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e Giudici avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.
5. I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del Giudice.

La decisione della causa

Art.20 **Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.**

1. Il giudice segnalerà alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà rinviare la discussione ad udienza successiva.
2. Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

Art.21 **Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice**

1. I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento. Si ricorda quanto previsto dell'art. 9 in ordine alla comunicazione di ogni variazione dei dati

Art. 22
Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti
inseriti nel fascicolo d'ufficio

1. I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

Art. 23
Comunicazione delle sentenze di appello

1. In caso di particolare rilevanza dell'oggetto, i difensori potranno comunicare a ciascun giudice l'esito dell'eventuale impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal medesimo, consegnandogli copia della sentenza di grado superiore di conferma o di riforma; e ciò almeno sino all'attivazione di un automatismo generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

Art. 24
Comunicazione del protocollo al difensore non appartenente al Foro
di Ascoli Piceno

Nel caso in cui siano stati nominati difensori non appartenenti al foro di Ascoli Piceno il domiciliatario o codifensore curerà la tempestiva trasmissione al dominus del presente protocollo.

Art. 25
Riunioni periodiche

Periodicamente verranno indette delle riunioni tra i Magistrati della Sezione Lavoro e i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati o loro delegati per la verifica delle problematiche relative all'organizzazione della Sezione Lavoro, nonché all'applicazione del presente protocollo.